



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU) | +39 0782 55710
 protocollo@pec.comune.ussassai.og.it | comune.ussassai.og.it
 C.F. e P.IVA00160240917

Area Amministrativo Sociale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. generale n. 335 del 02/09/2024	Reg. settore n. 112 del 14/08/2024	Oggetto: APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO IMU ANNO 2020
---	--	---

Il Responsabile dell'Area Amministrativo Sociale

Visto il Decreto del Sindaco n. 2 del 13.03.2024 con il quale è stato nominato Responsabile dell'Area Amministrativa Socio Culturale il sottoscritto Francesco Usai;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20.12.2023, avente per oggetto approvazione Documento Unico di Programmazione 2024-2026 (DUP);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale. n. 32 del 27.12.2023 di approvazione del bilancio di Previsione 2024/2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12.01.2024 di Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2024/2026 ai sensi dell' art. 169 d.lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 504 del 30/12/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 1, commi 682 - 704, L. 147/2013, il quale ha istituito a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC);

Visto l'art. 1, comma 703, L. 147/2013 che lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto il Decreto Legislativo 24 settembre 2015 n. 156 relativo alla revisione della disciplina degli interPELLI e del contenzioso tributario;

Visto l'art. 1, comma 738, L. 160/2019, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, sia abolita, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI); e prevede che l'imposta municipale propria (IMU) sia disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

Visto il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 06.07.2020;

Visto l'art.1, commi 161 e 162, della L. 296/2006, in materia di accertamenti relativi ai tributi di competenza degli Enti locali;

Preso atto che, ai sensi del comma 161 sopra citato gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati;

Vista la Legge n. 160/2019, in particolare l'art. 1, commi 792 - 804 in materia di accertamenti esecutivi e riscossione;

Visto il comma 792 dell'art. 1 della legge sopra citata, il quale stabilisce che: *“Le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:*

- a) *l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'[articolo 52, comma 5, lettera b\), del decreto legislativo n. 446 del 1997](#) e all'[articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013](#), nonche' il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'[articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#), concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'[articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150](#). Gli atti devono altresi' recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonche' l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procedera' alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente e' riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo all'accertamento con adesione, di cui al [decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218](#), e dell'[articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997](#), nonché in caso di definitività dell'atto impugnato. Nei casi di cui al periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista dall'[articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#), non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;*
- b) *gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura*

coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al [regio decreto 14 aprile 1910, n. 639](#). Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste e' affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. L'esecuzione e' sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione è ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le modalita' di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono individuate dal competente ufficio dell'ente. Le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono demandate a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) omissis";

Visto l'art. 2 del Decreto Legge n. 193 del 2016 il quale stabilisce che *"A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate."*;

Visto l'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, nel quale è previsto che non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta;

Visti i Decreti Legislativi del 1997 n. 471 e 472 in materia di sanzioni amministrative per violazioni tributarie;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della L. 269/2006 *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Vista la Deliberazione del Consiglio comunale. 13 del 06.07.2020 con la quale sono state approvate le aliquote dell'imposta IMU per l'anno 2020;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.03.2008 che fissa i valori medi in comune commercio per le aree edificabili;

Vista la Legge 27.07.2000 n. 212 recante: *"Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"*; **Considerato** che dall'esame dei dati contenuti nelle dichiarazioni IMU prodotte dai

contribuenti al Comune, dal confronto con le banche dati messe a disposizione dell'Amministrazione finanziaria e dalla verifica dei versamenti effettuati sono emerse, a carico di svariati contribuenti, situazioni debitorie pendenti;

Visto il riepilogo generato in forma automatica dal programma gestionale, allegato al presente atto, nel quale vengono indicati n. 92 avvisi per omesso o parziale versamento IMU anno 2020, per un importo totale di € 23.953,00 al lordo di sanzioni, interessi e spese di notifica;

Considerato che l'elenco descrittivo degli accertamenti, depositato agli atti dell'Ente, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto viene sottratto alla pubblicazione per ragioni di tutela dei dati personali in esso contenuti;

Precisato che il credito di cui sopra deve identificarsi come di dubbia esigibilità;

Ritenuto di dover provvedere ad approvare la lista di carico derivante dagli accertamenti per omesso/parziale versamento IMU anno 2020 ed al relativo accertamento contabile,

Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;

Visto il D.lgs. n. 97/2016 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

Dato atto che, ai sensi delle disposizioni legislative citate al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Visto il vigente T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Vista la Legge 27.07.2000 n. 212 recante: "disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Di approvare la lista di carico relativa agli avvisi di accertamento emessi per omesso o parziale versamento del tributo IMU anno 2020, composta da n. 92 avvisi per un totale arrotondato di 23.953,00 suddivisi per le voci indicate nel prospetto che segue:

Imposta	€ 17.721,00 arrotondato all'euro
----------------	---

Sanzioni	€ 4.197,00 arrotondato all'euro
Interessi	€ 1.391,00 arrotondato all'euro
Spese di notifica	€ 644,00 arrotondato all'euro
TOTALE	€ 23.953,00

Di accertare l'entrata relativa a n. 92 avvisi di accertamenti IMU 2020 per un importo di **€ 23.953,00** arrotondato all'euro, sul capitolo 1004/1 in conto competenza esercizio 2024 del Bilancio pluriennale 2024/2026;

Di precisare che l'elenco dettagliato degli avvisi emessi, depositato agli atti dell'Ente, è escluso dalla pubblicazione nel rispetto delle norme che tutelano il diritto alla riservatezza dei dati personali;

Di dare atto che il credito di cui sopra deve essere identificato come credito di dubbia esigibilità;

Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione albo pretorio *on-line* del sito internet istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
MURA LISA

Il Responsabile dell'Area Amministrativo Sociale
Francesco Usai

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica

(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 02/09/2024

Il Responsabile del Servizio

Francesco Usai

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto attestante la copertura finanziaria

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Visto in ordine alla regolarità contabile

(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 02/09/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Cinzia Orazietti

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ACCERTAMENTI

Titolo	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno	Numero
1.01.01.06.002	1004.1	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO IMU ANNO 2020	23.953,00	2024	679

